



valore di €. 8.242,50 e in data 15.12.2003 (n. ord. 92047687292) per un valore di €. 936,00 per un totale di €. 9.178,50; che tali acquisti erano avvenuti pochi giorni prima del definitivo default del gruppo Parmalat, avvenuto nel mese di dicembre 2003 allorquando la capogruppo Spa Parmalat aveva pubblicamente comunicato l'impossibilità di far fronte al pagamento dei titoli. Lamentava che l'istituto bancario, quale operatore altamente qualificato del settore, non poteva non conoscere la situazione del gruppo Parmalat preceduta da una lunga serie di segnali di pericoli (riassunti nella Relazione del Presidente della Consob nella sua audizione parlamentare del 20.01.2004) ed evidenziata da analisti finanziari che avevano definito i titoli Parmalat ad alto rischio. Deduceva quindi la violazione dell'art.21 D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che impone agli intermediari finanziari da un lato, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire l'interesse dei clienti e salvaguardare la integrità dei mercati, dall'altro di non effettuare operazioni o prestare servizio di gestione senza aver fornito adeguate informazioni al cliente. Aggiungeva che l'operazione, a seguito del fallimento del Gruppo Parmalat aveva determinato la perdita dell'investimento (pari ad €. 9.178,50), poichè il valore delle azioni acquistate si era azzerato nonché di aver subito l'ulteriore danno causato da un finanziamento con poste italiane che sarebbe stato costretto a richiedere per sopperire ad esigenze familiari.

L'attore chiedeva quindi accertarsi l'inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza nonché degli obblighi di informazione di cui all'art.21 del D.Lgs 58/98 e di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento di attuazione Consob in relazione all'acquisto dei titoli azionari del 27.11.2003 e del 15.12.2003; conseguentemente domandava la declaratoria di risoluzione dei contratti di compravendita ex art.1453 c.c. con condanna della banca alla restituzione del prezzo versato per tali acquisti, pari ad €. 9.178,50 oltre interessi legali ed al risarcimento del danno nella misura di €.10.497,00; in subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale chiedeva comunque la condanna della Banca al risarcimento del danno quantificato nella misura complessiva di €.19.675,50 ( €.9.178,50 + €.10.497,00).

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2012 si costituiva la banca convenuta resistendo alla domanda attorea evidenziando che: tramite il proprio funzionario aveva avuto cura di sottoporre al [REDACTED] il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari premurandosi preliminarmente di acquisire le informazioni sulla situazione finanziaria e sull'esperienza in strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio mediante la compilazione della relativa scheda finanziaria anch'essa sottoscritta; gli ordini di acquisto delle azioni Parmalat vennero conferiti per iscritto nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 TUF e che in detti ordini era stato specificato che si trattava di "operazione non adeguata per oggetto"; il

Chiriatti decise ugualmente di impartire gli ordini, come confermato dalla doppia sottoscrizione apposta in calce; dalla scheda finanziaria emergeva che l'attore prediligeva un rendimento comunque superiore alla media di mercato e che in passato aveva operato altri tipi di investimenti. Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione di prove documentali e deciso con la sentenza n. 3188/15 la quale così disponeva: *"rigetta la domanda; dichiara compensate le spese fra le parti per quanto in parte motiva"*.

In estrema sintesi il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse concluso con la banca un contratto di gestione patrimoniale ma un contratto di negoziazione di valori mobiliari in base alla quale la banca si era limitata ad eseguire gli ordini impartiti per iscritto dal [redacted] e che quest'ultimo non avesse assolto all'onere della prova *"fornendo elementi probatori idonei a dimostrare il nesso causale tra asserted deficit informativo dell'intermediario e danno, rimanendo irrilevante l'andamento sfavorevole del mercato"* e per non aver dimostrato che *"se esaurientemente informato egli avrebbe indirizzato in altra direzione le scelte di investimento"*. Così concludeva: *"il Chiriatti pur essendo stato opportunamente informato che l'operazione non era adeguata per oggetto e per rischiosità, ritenne di impartire per iscritto ugualmente i relativi ordini con puro intento speculativo, in quanto appare impossibile che un investitore munito di normale avvedutezza, non si sia, a dir poco posto un legittimo dubbio sulla adeguatezza dell'operazione in presenza di un "bassissimo prezzo unitario delle azioni non solo in occasione del primo investimento ma anche al momento del secondo investimento del 15.12.2013 il cui prezzo unitario era addirittura sceso a 0,936 euro..."*

Con atto consegnato per la notifica il 13.10.2015 il [redacted] ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per violazione degli artt.21 del d.lgs. 24.02.1998 n. 58, 28 e 29 del regolamento di attuazione del Testo Unico Consob di cui alla delibera n.11522 del 01.07.1998, riproponendo le conclusioni di cui al primo grado di giudizio.

Resisteva al gravame l'istituto bancario appellato.

All'udienza collegiale del 16.01.2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di appello rubricato: *"1) Violazione degli articoli 21 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), 28 e 29 del Regolamento di attuazione del Testo Unico adottato dalla Consob con delibera n.11522 del 1°luglio 1998"* l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo

grado ha ritenuto che la banca intermediaria avesse compiutamente assolto i propri doveri di informazione fornendo al [REDACTED] notizie complete circa la non adeguatezza dell'operazione.

Il motivo è fondato.

Rileva la Corte che, nel caso in esame, non può affermarsi che la banca abbia fornito la prova di aver agito con la diligenza ex lege richiesta e di aver sufficientemente adempiuto agli obblighi di informazione cui era tenuta nei confronti del cliente al momento degli ordini di acquisto dei titoli Parmalat, e quindi di aver sufficientemente avvertito il cliente del concreto rischio connesso all'acquisto di detti titoli che la banca, quale operatore qualificato, non poteva non conoscere o che comunque avrebbe dovuto conoscere.

L'intermediario ex art.21 del D.lgs. n. 58/98 deve comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura del cliente sia nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria sia in quello di esecuzione dello stesso.

Tali obblighi sono ulteriormente ribaditi nel reg. CONSOB n° 11522/98, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, che distingue tra le informazioni che la banca deve acquisire dall'investitore (per lo più nella fase preliminare alla conclusione del contratto quadro), dalle informazioni che la banca deve fornire al cliente nella fase di esecuzione del contratto quadro, informazioni che sono funzionali a mettere il cliente in condizione di compiere un investimento consapevole. L'art.28 lett. a) del predetto regolamento dispone infatti che devono essere richieste all'investitore notizie circa la sua esperienza nel mercato degli strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi che è interessato a raggiungere con l'investimento, il grado di rischio che è disposto a correre e se dunque sia interessato ad un investimento a basso rischio con ridotti margini di guadagno, ovvero sia disposto all'acquisto di prodotti finanziari rispetto ai quali si prospetti un utile maggiore a fronte di una minore certezza che tale utile si realizzi. Il comma 2 dello stesso articolo si preoccupa di garantire la corretta esecuzione del contratto quadro e vieta agli operatori di effettuare operazioni o prestare il servizio senza avere prima informato l'investitore in modo adeguato "*sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio*". Il livello di adeguatezza preteso è fissato dal parametro indicato nella stessa norma: le informazioni fornite devono essere tali da consentire di "*effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento*". La disciplina richiamata crea una evidente asimmetria tra le parti del rapporto che si giustifica in ragione del particolare oggetto del rapporto contrattuale. Chi infatti propone l'investimento è un soggetto che ha una specifica competenza e professionalità nella materia dei servizi finanziari, competenza che nella quasi totalità dei casi non ha chi si affida all'operatore per far fruttare i propri risparmi. Inoltre l'oggetto del contratto – i prodotti finanziari – presenta per la sua stessa natura, in ogni caso, aspetti di rischio che possono essere diversamente graduati, ma che

costituiscono una prospettiva costante, ben potendo anche un prodotto finanziario considerato a basso livello di rischio, rivelarsi improduttivo degli effetti desiderati e sperati. Se, dunque, l'aleatorietà dell'operazione di investimento non può essere eliminata, il legislatore ha voluto che chi acquista prodotti finanziari abbia il maggior numero di informazioni possibili così da potere valutare in modo del tutto trasparente la convenienza dell'acquisto rispetto alle sue personali prospettive.

Con riferimento al caso concreto occorre specificare che la circostanza, evidenziata dal tribunale, che il ██████ avesse concluso con la banca solo un contratto di negoziazione di valori mobiliari, in base al quale la stessa si è limitata ad eseguire gli ordini impartiti per iscritto dal cliente, negoziandoli per conto dell'investitore nel corso del rapporto, non esimeva la banca intermediaria dall'obbligo di fornire un'informazione adeguata. Sul punto il Supremo Giudice di legittimità ha così statuito: *"in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (Cass. n. 17340/2008). Ed ancora "In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delibera Consob del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato" (Cass. n. 22147/2010)*

Applicando tali principi al caso di specie non può che concludersi che non può ritenersi sufficiente il generico avviso di non adeguatezza dell'operazione, di cui alla dicitura *"operazione non adeguata"* contenuta nello stampato della banca prodotto in atti.

Acquisendo le informazioni dal [redacted] la banca non aveva ancora compiutamente adempiuto gli obblighi posti a suo carico e ritenuti dal legislatore necessari a far sì che l'operazione si svolgesse in modo corretto e trasparente. Conoscere il profilo e le aspettative del cliente costituisce soltanto la premessa della costruzione del rapporto secondo buona fede, ma non significa affatto per l'operatore finanziario avere adempiuto a tutti i suoi doveri. La banca doveva invece a sua volta attivarsi per dare tutte le informazioni necessarie – secondo il criterio dell'adeguatezza di cui si è detto – a consentire all'appellante di avere un quadro assolutamente chiaro *“sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio”*. In sostanza, il fatto che il Chiriatti fosse disposto ad effettuare *“investimenti bilanciati - rischio medio”* (come risulta dalla scheda informativa sottoscritta il 2.3.1999), non esonerava la banca dal dare tutte le notizie sulla natura dei prodotti finanziari di cui trattasi. È evidente infatti, considerata la varietà delle offerte presenti sul mercato mobiliare, che, pur accettando un grado di rischio medio, l'investitore può orientare la sua scelta sulla base di differenti elementi di valutazione. Non vi è dubbio quindi che la banca deve garantire una conoscenza quanto più ampia possibile sulla natura dell'operazione, perché quanto più ampia sarà tale informazione, tanto più sarà soddisfatta l'esigenza che il legislatore ha considerato prioritaria nel dettare la disciplina in materia di intermediazione finanziaria e cioè quella di garantire al soggetto più debole scelte anche altamente rischiose ma consapevoli.

Quanto in particolare alla non adeguatezza dell'operazione vale il principio di diritto di cui alla sentenza n. 25.09.2014 n.20178: *“in tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla banca, non costituisce dichiarazione confessoria; né è sufficiente a far ritenere dimostrato da parte dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art.29 del regolamento CONSOB”*. In conclusione *“nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F. non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi”* (Cass. n.19417 del 2017).

L'art.29 comma 3 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 prescrive, che gli intermediari autorizzati, quando ricevono dall'investitore, disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, sono tenuti a fornire informazioni su tale circostanza e sulle ragioni per cui non è opportuno procedere all'operazione. Devono dunque avvertire adeguatamente il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione.

Concludendo l'obbligo di rendere edotto il cliente non può considerarsi assolto dalla generica dicitura apposte sull'ordine di acquisto, anche se da quest'ultimo specificamente sottoscritta, "operazione inadeguata per oggetto". Del pari insufficiente la consegna del documento sui rischi generali dell'investimento atteso che la generica informazione di rischiosità non risponde alla prescrizione di informare adeguatamente degli specifici rischi connessi all'investimento. Il generico avvertimento, al pari delle informazioni contenute nel documento sui rischi in generale, non mette al corrente l'investitore delle concrete ragioni per cui non è opportuno procedere all'operazione.

L'inadempimento dell'obbligo informativo è di per sé sufficiente a fondare la domanda di risoluzione del contratto, atteso che nella fattispecie la condotta dell'intermediario integra ex se la lesione dell'interesse tutelato. u

Con il **secondo motivo** di appello rubricato "*Violazione dell'art.23 Decreto legislativo n.58/1998 e dell'art.2697 cod. civ.*" il ~~convenuto~~ impugna la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'attore non abbia fornito prova circa l'esistenza del nesso causale tra la violazione del dovere di informazione ed il danno subito.

Anche tale motivo è fondato.

In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenta la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute. (Cass.2018 n.10111).

Orbene il [redacted] ha allegato l'inadempimento dei predetti obblighi consistito nel non avergli fornito un'informazione adeguata sull'alta percentuale di rischio, conosciuta dagli operatori qualificati, dell'imminente default della Parmalat.

La banca, per quanto predetto con riferimento al primo motivo di appello, non ha provato di aver agito con la diligenza e professionalità qualificata.

Quanto al nesso causale tra la condotta del [redacted] ed il danno subito dallo stesso va precisato che: *"Il nesso causale tra il danno patito dall'investitore e l'inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, sussistente in via presuntiva in forza della disciplina di settore, non è interrotto da alcun giudizio di carattere controfattuale volto a dimostrare, sulla base della propensione al rischio dell'investitore, l'ininfluenza di tale inadempimento rispetto alla scelta di quest'ultimo, dovendosi escludere che egli possa accettare anche i profili di rischiosità dell'operazione che gli sono ignoti"* (Cassazione Civile 28 febbraio 2018 n. 4727).

Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento della domanda formulata da Chiriatti ed espressamente riproposta in questo grado di giudizio, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca, con i conseguenti obblighi restitutori.

La banca va quindi condannata alla restituzione della somma pagata per l'acquisto del prodotto finanziario e degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data in cui le somme furono consegnate alla banca.

Il maggior danno da svalutazione monetaria non può essere riconosciuto in quanto non richiesto.

Non può essere riconosciuto neppure il danno derivante dall'aver contratto un finanziamento con poste italiane, che il Chiriatti avrebbe richiesto per sopperire a presunte esigenze familiari, in mancanza di prova che tale danno sia derivato eziologicamente dall'inadempimento della banca.

Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Lecce - Sezione 1<sup>a</sup> civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Chiriatti Francesco nei confronti di [redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3188/15 del Tribunale di Lecce (ex sezione distaccata di Maglie), così provvede:

- accoglie l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la risoluzione, per inadempimento dalla [redacted] s.p.a., degli ordini di acquisto di titoli Parmalat del 27.11.2003 (n. ord. 92047686286) per un valore di €. 8.242,50 e del 15.12.2003 (n. ord. 92047687292) per un valore di €. 936,00 e, per l'effetto, condanna [redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [redacted] della somma complessiva di € 9.178,50 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, fino al soddisfo.




- condanna [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [redacted] delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano quanto al primo grado in € 214,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali e quanto al presente grado di giudizio in € 355,50 per spese ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimborso forf. al 15% ed i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 settembre 2019


Il Giudice aus. est.

Il Presidente


Avv. Patrizia Ingravallo



Dott. Riccardo Mele



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Antonella CHIERI)



Depositato in Cancelleria

oggi 26 NOV 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Dott.ssa Antonella CHIERI)

